

V alutazione dei rischi

Prossima scadenza il 31 maggio

L'adempimento che interessa le aziende con meno di 10 dipendenti

Argomento

Il D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fatto obbligo a tutti i datori di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi.

Novità

Entro il 31 maggio 2013, anche le microimprese (aziende che occupano fino a 10 lavoratori) hanno l'obbligo di effettuare la **valutazione dei rischi** utilizzando le **procedure standardizzate** o, a scelta, alternativamente, le **procedure ordinarie**: non sarà infatti più valido lo strumento dell'autocertificazione.

Riferimenti

☛ D. Lgs. 81/2008.

Premessa

Entro il 31 maggio 2013, anche le microimprese (aziende che occupano fino a 10 lavoratori) hanno l'obbligo di effettuare la **valutazione dei rischi** utilizzando:

- ➔ le **procedure standardizzate**
- o, a scelta, alternativamente,
- ➔ le **procedure ordinarie**.



NON sarà più valido lo strumento dell'autocertificazione.

Il contesto normativo

Il D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fatto **obbligo a tutti i datori di lavoro** di effettuare la **valutazione di tutti i rischi**.

In particolare, l'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 prevedeva che:

*"I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il **30 giugno 2012**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi."*

Il termine del 30 giugno 2012 originariamente previsto è stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2012 con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57 (convertito dalla Legge 12 luglio 2012, n. 101).

Il decreto interministeriale *"di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) del T.U. 81/2008"*, che ha finalmente visto la luce il 30 novembre 2012, ha **recepito le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi** elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, dopo il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni il 25 ottobre 2012¹.

Mantenere la scadenza al 31 dicembre 2012 avrebbe, di fatto, impedito la possibilità di utilizzare le procedure standardizzate appena varate; ciò ha indotto il legislatore a concedere **un'ulteriore proroga**, disposta in extremis con la Legge 24 dicembre 12, n. 228 (art.1 c. 388), c.d. "legge di stabilità 2013".

La proroga ha valore fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 30.11.12 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.

Poiché il decreto interministeriale, pubblicato sulla GU del 6 dicembre 2012, è entrato in vigore il 6 febbraio 2013, la proroga *"fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale"* scadrà pertanto in data 31 maggio 2013.



Dal giorno successivo (1° giugno 2013) **non sarà pertanto più sufficiente autocertificare** ma occorrerà aver effettuato la valutazione dei rischi, almeno nella versione standardizzata.

Il D. Lgs. 81/08, all'art.2 comma 1 lettera a), **definisce lavoratore**, a questi fini, la persona che, *"indipendentemente dalla tipologia contrattuale"*,

- ⇒ svolge un'attività lavorativa
- ⇒ nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
- ⇒ con o senza retribuzione,
- ⇒ anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.



Sono **compresi anche il socio lavoratore e l'associato in partecipazione**: come si vede siamo ben oltre la tradizionale area del lavoro dipendente.

La valutazione dei rischi e gli obblighi documentali

E' opportuno ricordare che **l'obbligo** d'effettuare la valutazione dei rischi **riguarda qualunque "datore di lavoro" titolare anche di un solo "rapporto di lavoro"**, comprese quindi anche quelle piccole società in cui sono presenti unicamente soci lavoratori o lavoratori a progetto o perfino se per stage o tirocini formativi: il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) andrà redatto in ogni caso.

La valutazione dei rischi, come si ricorderà, rientra fra le misure generali di tutela previste dal TU 81/08 che la definisce:

"valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Obiettivo della prescrizione legislativa non è, ovviamente, il documento cartaceo (DVR), pur obbligatorio, ma **la stima precisa dei rischi esistenti ed il programma delle attività previste per eliminare o ridurre quanto più possibile tali rischi.**

Le **aziende che non occupano più di dieci lavoratori** fino ad oggi potevano autocertificare di aver svolto la valutazione dei rischi; è però evidente che tale autocertificazione sostituisce il documento di valutazione (con le sue prescrizioni formali obbligatorie) ma non elimina l'obbligo di effettuare la valutazione stessa.

Nella pratica, invece, molte aziende hanno ritenuto di ottemperare a ogni obbligo attraverso l'autocertificazione, senza compiere alcun concreto tentativo d'identificare i rischi presenti sul luogo di lavoro ed attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie, svilendo così la valutazione dei rischi e mero atto formale fine a se stesso.

Entro il 31 maggio 2013 anche le aziende che occupano fino a 10 dipendenti dovranno effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Documento di valutazione, potendo scegliere se utilizzare la modalità ordinaria (DVR) o quella semplificata (DVRS) appena approvata.

Garantire la sicurezza nelle piccole e medie imprese

Garantire la sicurezza sul lavoro è un compito difficile: nelle piccole aziende è ancora più arduo.

Il legislatore italiano in passato ha spesso introdotto adempimenti tecnici o formali a salvaguardia della sicurezza sul lavoro disponendo poi per le piccole e medie imprese l'alleggerimento o la non applicazione di alcuni fra questi adempimenti perché ritenuti particolarmente onerosi.

Basta però osservare i rapporti annuali dell'INAIL sull'andamento infortunistico per avere conferma del fatto che proprio nelle imprese di piccole e piccolissime dimensioni l'indice d'incidenza degli infortuni sul lavoro è notevolmente superiore rispetto a quello delle grandi aziende. Non ha molto senso, pertanto, disporre regimi derogatori proprio per le PMI, laddove si concentra la stragrande maggioranza degli infortuni mortali sul lavoro.

D'altro canto occorre constatare come le piccole e micro aziende abbiano reali ed oggettive difficoltà ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia, sia sotto il profilo della spesa sia con riferimento alle risorse umane occorrenti.

La procedura standardizzata: un percorso guidato

Il citato decreto interministeriale 30 novembre 2012 ha recepito la **procedura standardizzata per la valutazione dei rischi** con lo scopo di semplificare le procedure e gli oneri a carico delle piccole e medie imprese che occupano fino a 50 lavoratori.

Il provvedimento suggerisce un **percorso guidato** per consentire alle micro imprese di effettuare la **ricognizione dei pericoli connessi all'attività svolta** attraverso una successione predefinita di **fasi operative** che conducono a **identificare le misure di prevenzione e protezione** necessarie alla stesura del c.d. "piano di miglioramento", elaborando il Documento di valutazione dei rischi secondo procedura semplificata (DVRS).

Tale percorso si articola in **quattro fasi successive**:

1. descrizione dell'azienda;
2. individuazione dei pericoli;
3. valutazione dei rischi;
4. definizione programma di miglioramento.

Secondo quanto indicato nella stessa norma scopo della procedura è indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il modulo 1 contiene i dati identificativi dell'azienda; la descrizione delle lavorazioni e di ciascun ciclo lavorativo/attività che comprende anche attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi, utensili ed impianti; materie prime impiegate; mansioni/postazioni.

Il modulo 2, attraverso una dettagliata schematizzazione delle casistiche, consente di individuare in modo semplificato i pericoli presenti in azienda: il datore di lavoro potrà comunque integrare la modulistica con informazioni ulteriori riportate in colonne aggiuntive.

Il modulo 3 è diviso in due sezioni: *"Valutazione dei rischi e misure attuate"*, nella quale va formalizzata la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e le misure di prevenzione e protezione attuate; e *"Programma di miglioramento"*, nella quale vanno definite le misure ritenute idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, indicando anche le date di attuazione delle stesse.

Pur avendo ben presente quanto sia difficile la "quadratura del cerchio" occorre però osservare come **lo schema suggerito per la valutazione appaia eccessivamente generico rispetto alla stessa legge** che definisce rischio "la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno", con la conseguenza che per ogni fattore di pericolo presente si impone la necessità di quantificare le probabilità che un danno si verifichi e la gravità del medesimo.

Allo stesso modo **non si potrà omettere la valutazione di alcuni ulteriori rischi particolari** come quelli riguardanti le lavoratrici in età fertile, quelli connessi alle differenze di "genere", "età", provenienza da altri Paesi, o connessi alla specifica tipologia contrattuale: valutazioni che, com'è evidente, sfuggono a qualunque standardizzazione.

Nel DVRS, inoltre, è **facoltativa l'indicazione del codice ATECO** che, secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni del 2011, assume invece **importanza fondamentale nell'individuazione della durata massima dei percorsi formativi** di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione.

Occorre ulteriormente osservare che mentre **l'analisi del rischio è effettuata "per mansioni"** nel DVRS non è obbligatorio indicare il nominativo dei lavoratori, essendo sufficiente allegare copia dei contratti di lavoro o del Libro Unico Lavoro: il rischio è che le mansioni astrattamente indicate su tali documenti non corrispondano a quelle effettivamente svolte e, pertanto, agli effettivi profili di rischio, vanificando così la valutazione.

Anche il **DVRS deve essere munito di "data certa"**, o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o dal rappresentante

territoriale) e del medico competente, ove nominato.

Qualora non sia stato nominato il medico competente il datore di lavoro dovrà documentare la data certa servendosi di altri strumenti quale, per esempio, la posta elettronica certificata (Pec).

Il legislatore ha dovuto eliminare la possibilità di ricorrere all'autocertificazione anche sulla spinta della procedura di infrazione 2010/4227 aperta nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione Europea proprio con riferimento alla non corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale di alcuni principi comunitari, le procedure standardizzate, tuttavia, introducono una semplificazione più apparente che reale; allo stesso tempo, se attuate da persone non particolarmente esperte in materia, possono facilmente indurre a sottovalutare alcuni aspetti che risultano invece fondamentali per la effettiva validità della valutazione e la tenuta della stessa in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza o in sede processuale.

In conclusione, pur seguendo il percorso guidato previsto dalle procedure standardizzate, il *fai da te* potrebbe facilmente produrre ingenti danni: **meglio affidarsi a provati esperti** della materia che, verosimilmente, preferiranno avvalersi della procedura ordinaria, proprio perché più completa e sicura.

La materia è indubbiamente complessa, ma la sicurezza sul lavoro è irrinunciabile, nelle grandi come nelle piccole aziende: più che improbabili semplificazioni sarebbe meglio aiutare concretamente le aziende, in particolare quelle piccole o micro, a fare sicurezza moltiplicando i controlli, in modo da impedire distorsioni della concorrenza in favore di chi risparmia sulla sicurezza; orientando le verifiche al controllo degli aspetti sostanziali più che a quelli formali; potenziando l'attività di consulenza svolta dall'INAIL, in accordo con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; utilizzando i cospicui avanzi di bilancio realizzati dall'INAIL per finanziare in maniera certa, e con procedure semplici, gli interventi in materia di sicurezza realizzati nelle piccole e micro aziende ed accentuando ulteriormente i meccanismi premiali (bonus/malus) in modo da rendere l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro meno onerosa per le aziende virtuose.

Note

¹ La pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del lavoro è stata resa nota con comunicato riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012 n. 285.